

NEWSLETTER SETTEMBRE 2024

Dipartimento Risk Governance & Compliance

**PUBBLICATO IL D.LGS 125/2024 SUL REPORT DI
SOSTENIBILITÀ**

lo scorso 10 settembre (con entrata in vigore a decorrere dal 25.09.2024) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 125/2024 di recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva UE 2022/2464) abrogando, quindi, il previgente D.Lgs 254/2016.

Il testo approvato, conferma quali soggetti destinatari le imprese di grandi dimensioni nonché le PMI quotate, prevedendo una entrata in vigore graduale ossia dall'esercizio finanziario decorrente dal:

- 01.01.2024: imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con un numero medio di dipendenti superiore a 500;
- 01.01.2025: imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico diverse da quelle della di cui al precedente punto sub. a);
- 01.01.2026: piccole e medie imprese quotate (ad eccezione delle microimprese) con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione e riassicurazione captive;
- 01.01.2028: imprese di paesi terzi

L'art. 3 comma 4, nel prevedere "tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura" di fatto estende, l'ambito di applicazione della normativa a tutte le società e quindi anche PMI non quotate saranno chiamate a fornire informazioni circa le proprie policy in tema di sostenibilità.

Il decreto in commento specifica all'art. 3 "Rendicontazione individuale di sostenibilità" che le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, quelle necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione, dovranno essere incluse in un'apposita sezione della relazione sulla gestione; i successivi commi riportano le informazioni che devono essere presenti all'interno della relazione di sostenibilità,

- breve descrizione del modello e della strategia aziendale
- descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità
- descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo
- descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
- informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità
- descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
- descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni

intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare

- descrizione di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni
- descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa
- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni sopra citate

Infine, circa il sistema sanzionatorio, il testo definitivo dell'art. 10 del D.lgs 125/2024 (comma secondo) recependo le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica, prevede che *"per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000"*.

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro
del Dipartimento Risk Governance & Compliance consultare il sito

<https://www.vptl.it/risk-and-compliance>